

**STATUTO
DEL FOTO CLUB CASTELLI ROMANI**



**ART. 1
(Costituzione)**

E' costituita l'Associazione denominata **Foto Club Castelli Romani** di seguito anche detta "Associazione" oppure "Circolo" oppure "Foto Club". La denominazione può anche essere abbreviata con la sigla FCCR. L'Associazione, in continuità storica, è stata fondata il 2 gennaio 1981 e costituita il 16 novembre 1990, con atto registrato all'Ufficio del Registro di Albano Laziale al n. 3943 in data 20 novembre 1990. E' "Associazione di Interesse Cittadino" come da Deliberazione del Consiglio Comunale di Albano Laziale n. 31 del 30/05/2011.

L'Associazione si configura quale Ente del Terzo Settore ed assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale (APS), ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'acronimo APS, o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale", sarà inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. In conseguenza all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), le suddette diciture saranno integrate dall'acronimo ETS o dalla locuzione "Ente del Terzo Settore".

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

**Art. 2
(Sede)**

L'Associazione ha sede nel Comune di Albano Laziale.

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia.

**ART. 3
(Durata)**

L'Associazione ha durata illimitata. Essa può essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

**ART. 4
(Oggetto e Finalità)**

Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale ed esercita, in qualità di Ente del Terzo Settore, in via principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli Associati, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore di Associati, loro familiari e terzi. Tutte le

attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri Associati. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

L'Associazione si prefigge:

1. di promuovere la fotografia e l'audiovisivo, accrescere e diffondere la cultura fotografica in tutte le sue forme, valorizzando il linguaggio fotografico come mezzo di espressione e di comunicazione capace di interpretare i molteplici aspetti sociali, culturali, ambientali che caratterizzano il nostro tempo;
2. di promuovere la formazione culturale ed artistica in genere, anche attraverso l'integrazione della cultura della fotografia con altre discipline artistiche quali la letteratura, la poesia, la musica, la pittura, la scultura, il cinema, ecc.;
3. di diffondere la passione fotografica intesa, tanto nei suoi aspetti tecnico-teorici che pratico-applicativi, quale attività di carattere culturale, artistico, ludico e ricreativo nonché quale strumento aggregativo, comunicativo ed espressivo del libero pensiero individuale;
4. di operare al fine di conservare, valorizzare e diffondere la fotografia come patrimonio storico e strumento di memoria;
5. di collaborare con enti ed istituzioni locali e altre associazioni al fine di contribuire alla conoscenza e alla valorizzazione del territorio in cui l'Associazione opera;
6. di collaborare con enti, istituzioni e associazioni nazionali per il coordinamento e la condivisione delle rispettive attività relative alla fotografia.

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale, esercitare le seguenti attività:

- Organizzazione di laboratori, corsi di fotografia e di audiovisivi, workshop;
- Organizzazione di eventi di promozione della cultura fotografica e visiva quali conferenze, convegni e seminari, letture portfolio con docenti, fotografi ed esperti del settore;
- Programmazione e allestimento di eventi e/o manifestazioni inerenti alla fotografia in genere, compresi gli audiovisivi, con la realizzazione di mostre e proiezioni;

- Partecipazione a manifestazioni aventi finalità sociali e culturali in collaborazione con altre associazioni e con le Istituzioni del territorio e nazionali;
- Creazione e gestione di archivi e collezioni di opere fotografiche di autori, tramite donazioni, acquisizioni e cessioni in comodato d'uso;
- Pubblicazione di cataloghi delle mostre curate e/o patrocinate dall'Associazione, atti di seminari e convegni organizzati dall'Associazione, libri, riviste sia cartacee che digitali;
- Presentazione di libri, mostre e iniziative fotografiche anche organizzando incontri con gli autori;
- Organizzazione e gestione di concorsi fotografici;
- Organizzazione di visite guidate con approfondimento culturale a mostre e festival fotografici.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi territoriali e nazionali di cui condivide finalità e metodi, e collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 5 (Patrimonio ed Entrate)

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 6 (Esercizio sociale e Bilancio)

Entro il 1 Marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 31 Marzo per la definitiva approvazione e il successivo deposito presso gli organi indicati dalla normativa vigente.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 31 Marzo per la definitiva approvazione.

ART. 7 (Libri sociali)

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente, che vengono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Tutti gli Associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali; allo scopo, possono accedere al luogo dove gli stessi sono conservati, con le modalità convenute con il Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia, cartacea o digitale, delle deliberazioni adottate facendone richiesta scritta al Presidente, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

ART. 8 (Associati)

Sono Associati, di seguito detti anche "Soci", senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, coloro che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale, che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART. 9 (Ammissione ed esclusione dei Soci)

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo. La deliberazione di accoglimento della domanda è comunicata all'interessato entro trenta giorni ed annotata nel libro dei Soci.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato entro trenta giorni. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di Associati temporanei.

La qualità di Socio si perde per decesso, recesso o esclusione.

Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con delibera motivata, per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello



scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato al Socio dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione che provvederà alla convocazione nei successivi 60 giorni.

In casi di particolare gravità, il Socio escluso può essere sospeso dal Consiglio Direttivo, fino alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

I Soci che hanno cessato di aderire al Circolo, per qualsiasi motivo, non possono rivalersi sulle quote versate né hanno alcun diritto sul patrimonio del Circolo.

ART. 10 (Diritti e doveri dei Soci)

Tutti i Soci hanno identici diritti e doveri, in osservanza dell'uniformità del rapporto associativo e delle modalità di partecipazione alla vita associativa.

Purché iscritti nel libro soci da almeno un mese ed in regola con il pagamento della quota associativa, hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, se maggiorenni;
- votare in Assemblea sui bilanci e su tutti gli argomenti posti all'Ordine del giorno;
- votare in Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal precedente art. 7;
- frequentare la sede sociale;
- utilizzare i beni comuni secondo le modalità stabilite nei regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo;
- proporre, partecipare ed essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento, concorrendo ad elaborarne i programmi;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 11 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei Soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Vice Presidente
- Segretario
- Organo di controllo (quando previsto per legge)

Tutti i Soci sono eleggibili, purché abbiano compiuto il 18° anno di età e siano in regola con le quote associative.

ART. 12 (Assemblea dei Soci)

Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli Associati iscritti da almeno un mese nel libro dei Soci e che siano in regola con le quote associative. Per i Soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Ogni Associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro Associato, mediante delega scritta. Ogni Associato non può ricevere più di 1 (una) delega

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno, da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza a mezzo lettera o e-mail o altro mezzo informatico spediti al recapito risultante dal libro dei Soci e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza o altri sistemi), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Le votazioni sono palesi, tranne quelle riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione. E' inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli Associati in regola con il pagamento della quota associativa.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

L'Assemblea ordinaria:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- c) nomina e revoca, quando ricorrano le condizioni di cui agli artt. 30 e 31 del D.Lgs 117/2017, l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;



- f) delibera sui ricorsi in merito alle determinazioni del Consiglio Direttivo relative alla iscrizione e all'esclusione degli Associati;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli Associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli Associati aventi diritto.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

ART. 15 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

E' composto dal Presidente dell'Associazione, dal Vice Presidente, dal Segretario e 4 (quattro) Consiglieri eletti dall'Assemblea tra i propri Associati.

Dura in carica per n. 2 (due) anni e i suoi componenti possono essere rieletti. In caso di cessazione di uno qualsiasi dei componenti del Consiglio Direttivo, per dimissioni o eventuale revoca decisa dall'Assemblea o altri motivi di indisponibilità, si procederà a elezione di un nuovo membro da parte dell'Assemblea ordinaria.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione, che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente. Il potere di rappresentanza attribuito è generale. Eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione degli Associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- deliberare circa la sospensione e l'esclusione degli Associati;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 117/2017, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli Associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- proporre le quote associative;
- approvare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;



- emanare i regolamenti per la pratica attuazione delle finalità statutarie determinando anche le modalità d'uso e le forme di accesso ai servizi offerti ai soci;
- assegnare eventuali incarichi funzionali e affidare gli incarichi di lavoro in ambito associativo;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 3 dei suoi membri e, in ogni caso, almeno 3 volte all'anno. È convocato mediante lettera o e-mail o altro mezzo informatico contenente l'ordine del giorno, inviati 7 giorni prima di quello fissato per la riunione. L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di associazione. Il Consiglio si riunisce presso la sede dell'Associazione o presso diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione oppure tramite collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza o altri sistemi), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti dell'Consiglio Direttivo.

ART. 16 (Il Presidente)

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

Viene eletto a maggioranza dall'Assemblea Ordinaria tra i Soci, dura in carica n. 2 (due) anni, come il Consiglio Direttivo, e può essere rieletto; cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all'attività compiuta.

ART. 17 (Il Vice Presidente)

Il Vice Presidente, in caso di impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni e le responsabilità giuridiche. In caso di impedimento permanente o di dimissioni del Presidente, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci.

Viene eletto a maggioranza dall'Assemblea Ordinaria tra i Soci, dura in carica n. 2 (due) anni e può essere rieletto; cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea. E' componente del Consiglio Direttivo.



ART. 18
(Il Segretario)

Il Segretario viene eletto a maggioranza dall'Assemblea Ordinaria tra i Soci, dura in carica 2 (due) anni e può essere rieletto; cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea. E' componente del Consiglio Direttivo.

Ha il compito di:

- coordinare la realizzazione delle direttive del Consiglio Direttivo in tema amministrativo;
- coadiuvare il Presidente e il Consiglio Direttivo nella tenuta dei libri sociali;
- verificare la gestione economica e finanziaria, sottoponendo periodicamente al controllo del Consiglio Direttivo la situazione contabile.

ART. 19
(I Consiglieri)

I Consiglieri sono eletti a maggioranza dall'Assemblea Ordinaria tra i Soci, in numero di 4, durano in carica 2 (due) anni e possono essere rieletti; cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea. Sono componenti del Consiglio Direttivo e collaborano con gli altri componenti per l'amministrazione dell'Associazione.

ART. 20
(Organo di controllo)

Qualora si verificassero le condizioni previste dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo, anche monocratico, composto da persone scelte tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, del Codice Civile, cui si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Qualora si verificassero le condizioni previste dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti.

ART. 21
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.



ART. 22
(Scioglimento dell'Associazione)

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 23
(Iscrizione nei Registri del Terzo Settore)

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, integrando la propria denominazione con l'acronimo APS, o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" e con l'acronimo ETS o la locuzione "Ente del Terzo Settore".

Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione si iscrive nei registri esistenti e previsti dalla normativa previgente.

ART. 24
(Norma di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile nonché la normativa specifica di settore.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del Foto Club Castelli Romani in data 12 marzo 2021.

Il Segretario



Il Presidente

